

**AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE  
DELLE SCUOLE NON STATALI DI MUSICA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA,  
AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2022, N. 19.**

**Art. 1 – Finalità dell'avviso**

1. Il presente Avviso viene emanato ai fini dell'istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia (d'ora in avanti Elenco), ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base), di seguito denominata legge.
2. All'Elenco possono iscriversi gli enti gestori delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, che svolgono attività didattiche musicali di base, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3 della legge.
3. L'iscrizione all'Elenco da parte degli enti gestori e delle relative scuole non statali di musica costituisce condizione necessaria al fine di beneficiare dei contributi per la realizzazione degli interventi disciplinati ai Capi I e II del Titolo II della legge.
4. La struttura regionale competente per l'istituzione e l'aggiornamento dell'Elenco è il Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio, di seguito denominato Servizio, della Direzione centrale Lavoro, formazione, istruzione e ricerca.

**Art. 2 – Oggetto dell'intervento**

1. Il presente Avviso disciplina le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, in attuazione del "Regolamento concernente il funzionamento dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2022, n. 19 (Istituzione dell'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia e altre disposizioni in materia di attività didattica musicale di base)", approvato con decreto del Presidente della Regione 12 settembre 2023, n. 0154/Pres, di seguito denominato regolamento.

**Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione**

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco gli **enti gestori** di scuole non statali di musica in possesso dei seguenti **requisiti alla data di presentazione della domanda**:
  - a) essere enti locali o enti privati (associazioni, fondazioni e imprese);
  - b) avere sede legale sul territorio regionale;
  - c) svolgere sul territorio regionale l'attività didattica musicale di base della scuola di musica di cui si chiede l'iscrizione (le sedi operative anche secondarie ove si svolge l'attività didattica musicale di base devono essere situate in Friuli Venezia Giulia);
  - d) essere legalmente costituiti con atto costitutivo e statuto, nel quale sia previsto lo svolgimento dell'attività didattica musicale;
  - e) aver approvato un regolamento di funzionamento della scuola di musica di cui si chiede l'iscrizione;
  - f) disporre di locali idonei rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguati rispetto alle attività amministrative e didattiche musicali, sia con riguardo alla sede dell'ente gestore che della scuola di musica;
  - g) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
  - h) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e dell'utenza, che comprenda anche lo svolgimento dell'attività didattica musicale.

2. **Non possono presentare domanda** di iscrizione:

- a) le persone fisiche;
- b) i liberi professionisti e gli studi associati di liberi professionisti;
- c) le associazioni di rete costituite tra enti gestori di scuole non statali di musica.

3. Le **scuole non statali di musica** devono inoltre possedere i seguenti **requisiti riferiti all'anno scolastico 2023/2024**:

- a) aver svolto la propria attività didattica musicale di base in maniera continuativa nei tre anni scolastici immediatamente precedenti a quello di presentazione della domanda;
- b) disporre di un corpo docente formato da almeno due insegnanti di musica per lo svolgimento dei corsi di studio pre-AFAM e dei corsi di studio con programma didattico di tipo libero nelle materie di insegnamento principale di strumento e di canto; tutti i docenti devono essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli: formazione specifica, esperienza didattica, esperienza concertistica;
- c) prevedere un'offerta formativa di base che consti di almeno due insegnamenti principali di strumento musicale e di canto ed attivare con allievi iscritti i relativi corsi di studio con regolarità durante l'anno scolastico;
- d) realizzare per ciascuno dei corsi di studio relativi agli insegnamenti principali indicati alla lettera c) almeno ventiquattro lezioni per ogni allievo iscritto, distribuite nell'arco dell'anno scolastico;
- e) realizzare almeno dieci lezioni collettive di musica d'insieme strumentale o vocale ulteriori rispetto a quelle previste per i corsi di studio pre-Afam di altre discipline e per i corsi di studio di altre discipline con programma didattico di tipo libero collegati agli insegnamenti principali di cui alla lettera d);
- f) avere la disponibilità presso la sede/le sedi delle attività didattiche di un congruo numero di strumenti musicali.

#### **Art. 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda di iscrizione**

- 1. Gli enti gestori delle scuole non statali di musica presentano la domanda di iscrizione all'Elenco utilizzando l'apposita modulistica scaricabile dal sito web istituzionale della Regione, reperibile all'indirizzo: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA232/>.
- 2. La domanda e i relativi allegati, indicati all'articolo 5, devono essere debitamente compilati, datati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'ente gestore. La firma digitale è considerata valida se apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS e basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
- 3. La domanda, in regola con la vigente normativa sul bollo, è trasmessa **esclusivamente in via telematica** alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio a partire **dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino al 31 ottobre 2023**, fatte salve eventuali proroghe, dall'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ente gestore della scuola non statale di musica richiedente, al seguente indirizzo PEC: **lavoro@certregione.fvg.it**.
- 4. Gli enti gestori richiedenti presentano **domanda per la singola scuola non statale di musica**, comprensiva di sede principale ed eventuali sedi secondarie. Qualora un ente risulti gestore di più di una scuola non statale di musica presenta tante domande quante sono le scuole di cui vuol chiedere l'iscrizione.
- 5. La domanda è assoggettata all'imposta di bollo nell'importo di euro 16,00 (sedici). L'imposta si assolve con le seguenti modalità:

- a) pagamento con modello F23 (scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate) da allegare in copia alla domanda, indicando come descrizione "imposta di bollo per domanda di iscrizione Elenco regionale scuole non statali di musica 2023/2024 – LR 19/22";
- b) pagamento telematico con ricevuta di avvenuto pagamento da allegare in copia all'istanza, indicando come descrizione quanto sopra precisato;
- c) versamento su c/c postale con ricevuta di avvenuto pagamento da allegare in copia all'istanza, indicando come descrizione quanto sopra precisato.

La data del pagamento deve essere antecedente o coincidente a quella di sottoscrizione riportata sulla domanda stessa.

In caso di esenzione dall'imposta di bollo, nell'istanza deve essere espressamente indicata la normativa che prevede l'esenzione (a titolo di esempio D.Lgs. 460/1997 sulle Onlus, D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore") e il registro in cui l'ente risulta iscritto.

6. Le comunicazioni tra i soggetti interessati ad iscriversi all'Elenco ed il Servizio vengono scambiate tra l'indirizzo di PEC dell'ente gestore richiedente e l'indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it.

### **Articolo 5 – Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione**

1. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente:
  - a) **a pena di inammissibilità**, qualora non già in possesso del Servizio, copia di atto costitutivo e statuto dell'ente richiedente in cui lo svolgimento dell'attività didattica musicale di base sul territorio regionale sia indicato tra le attività volte al conseguimento dei fini istituzionali e, in caso di variazioni intervenute successivamente, copia dello statuto vigente e dell'atto con cui le modifiche sono state adottate;
  - b) copia del regolamento di funzionamento della scuola non statale di musica e dell'atto con cui è stato adottato;
  - c) copia degli atti con cui si è deliberato di avviare la gestione della scuola non statale di musica nell'anno scolastico 2023/2024;
  - d) copia del bilancio preventivo dell'ente gestore dell'anno 2023 e copia dei bilanci consuntivi degli anni 2020, 2021 e 2022, redatti nelle forme previste dalla normativa contabile di riferimento, unitamente ad un estratto del verbale di approvazione degli stessi;
  - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (**modello 1** allegato alla domanda), concernente l'attività didattica musicale di base avviata con allievi iscritti nelle sedi situate sul territorio regionale per l'anno scolastico 2023/2024, in cui si attesti:
    - l'elenco degli insegnamenti principali di strumento musicale e di canto, suddivisi tra quelli pre-AFAM e quelli con programma didattico di tipo libero, per i quali sono attivati i corsi di studio, con indicazione delle date di inizio e fine degli stessi nonché del numero di lezioni in cui sono articolati;
    - per gli insegnamenti di tipo PRE-AFAM e di tipo libero l'elenco degli insegnamenti di altre discipline collegati a quelli principali per cui sono attivati i relativi corsi di studio;
  - f) elenco degli strumenti musicali (**modello 2** allegato alla domanda) che costituiscono la dotazione della scuola non statale di musica dedicata allo svolgimento dell'attività didattica musicale di base, disponibili presso le sedi situate in territorio regionale per l'anno scolastico 2023/2024.
2. Gli atti richiesti alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere adottati dagli organi competenti in base a quanto risulta stabilito nello statuto di ciascun ente richiedente.
3. Gli enti gestori delle scuole non statali di musica che abbiano già presentato al Servizio copia dei bilanci consuntivi dei tre anni precedenti non devono ripresentarli.
4. Nel caso di gestione della scuola non statale di musica tramite convenzione, l'ente gestore allega alla domanda copia dell'atto con cui l'ente locale ha stabilito di affidare la gestione della scuola in convenzione per l'anno scolastico 2023/2024 e copia della convenzione sottoscritta dalle parti. Nel caso di proroga della convenzione, allega copia dell'atto di proroga.

## **Articolo 6 – Cause di inammissibilità della domanda**

1. Le domande di iscrizione all'Elenco sono inammissibili nei seguenti casi:
  - a) se presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3, comma 1 o non in possesso di tutti i requisiti previsti all'articolo 3, commi 1 e 3;
  - b) se presentate con modalità diverse da quelle indicate nell'articolo 4, commi 1 e 3;
  - c) se presentate oltre il termine di scadenza;
  - d) se prive di sottoscrizione digitale del legale rappresentante/titolare dell'Ente gestore;
  - e) in caso di mancata allegazione di copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente richiedente, qualora non già in possesso del Servizio oppure se variati successivamente all'ultima trasmissione;
  - f) in caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante il possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge alla data di presentazione della domanda.

## **Articolo 7 – Iscrizione all'Elenco**

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando completezza, regolarità formale e sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'istruttoria della domanda di iscrizione. Tale documentazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente, deve pervenire esclusivamente tramite PEC entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, a pena di inammissibilità.
3. Il Direttore del Servizio dispone con proprio decreto l'iscrizione all'Elenco degli enti gestori e delle relative scuole di musica in possesso dei requisiti previsti.
4. L'avvenuta iscrizione è verificabile sul sito internet istituzionale della Regione, all'indirizzo: <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA232/>.
5. L'iscrizione resta **valida fino al 31 dicembre 2024**, salvo provvedimento di sospensione o cancellazione, disposto con decreto del Direttore del Servizio nei casi indicati all'articolo 10 del regolamento. In tale ultimo caso l'iscrizione cessa dalla data del provvedimento di cancellazione, con gli effetti previsti dal comma 7 del citato articolo 10.
6. Gli enti iscritti all'Elenco sono tenuti a comunicare esclusivamente via PEC al Servizio le sopravvenute modifiche riguardanti denominazione, sede, recapiti, nonché le variazioni statutarie o regolamentari entro 30 giorni dalla loro adozione.
7. L'Elenco è aggiornato annualmente in occasione dell'apertura dei termini per le nuove iscrizioni e per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli iscritti. Per i soli casi di sospensione o cancellazione l'Elenco è aggiornato in corso d'anno.

## **Articolo 8 - Conferma del mantenimento requisiti di iscrizione all'elenco**

1. Per gli anni successivi a quello di prima presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco gli enti gestori iscritti e interessati a mantenere l'iscrizione della singola scuola non statale di musica presentano, dall'1 al 31 ottobre di ciascun anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà a conferma del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge per l'anno scolastico in corso alla data della presentazione della dichiarazione.
2. Le modalità per la conferma del mantenimento dei requisiti per l'anno scolastico 2024/2025 saranno indicate nell'Avviso pubblico dell'anno 2024.

## **Articolo 9 – Controlli**

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e del titolo III, capo I, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo Unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono effettuati idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. per ottenere l'iscrizione all'Elenco.

## **Art. 10 – Comunicazione di avvio ed esito del procedimento**

1. L'avvio del procedimento è pubblicato sul sito web istituzionale [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), nella sezione dedicata all'istruzione, alla pagina dedicata alle scuole non statali di musica. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale di avvio del procedimento.
2. L'Elenco degli enti gestori con le relative scuole non statali di musica è pubblicato nella pagina dedicata alle scuole non statali di musica del sito istituzionale. Tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.
3. Agli enti non in regola per l'iscrizione sarà comunicato individualmente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda; in caso di mancato superamento dei motivi ostativi, la mancata iscrizione dell'ente all'Elenco costituirà comunicazione individuale dell'esito negativo del procedimento.

## **Articolo 11 – Note informative**

1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 si forniscono le seguenti informazioni.
  - Unità organizzativa competente: Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio
  - Responsabile del procedimento: dott.ssa Patrizia Pavatti - Direttore di Servizio.
  - Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Gabriella Piccin
  - e-mail di contatto per l'iscrizione: [elenco.scuoledimusica@regione.fvg.it](mailto:elenco.scuoledimusica@regione.fvg.it)

## **Articolo 12 – Informativa per il trattamento dei dati personali**

1. L'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia con sede in Piazza Unità d'Italia 1 a Trieste, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare"), rappresentata dal Presidente in carica, che per il presente bando esercita le proprie funzioni mediante delega al Direttore del Servizio Istruzione, orientamento e diritto allo studio, informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito "GDPR") che i dati raccolti per il presente bando saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

### **a) FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare tratta i dati (ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita iva, indirizzo privato completo e sede attività, ragione sociale di impresa e associazione, telefono ed email di contatto, dettagli del documento d'identità, riferimenti bancari e di pagamento) comunicati o comunque utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia. La raccolta dei dati è effettuata dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

I dati sono trattati per la finalità istituzionale dell'iscrizione all'Elenco regionale delle scuole non statali di musica del Friuli Venezia Giulia degli Enti gestori delle scuole non statali di musica in possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge n. 19/2022, che svolgano attività didattica musicale di base. La base giuridica del trattamento è l'attività dell'Amministrazione

Regionale Friuli Venezia Giulia in applicazione di leggi, regolamenti, atti amministrativi, convenzioni, accordi e negozi di diritto pubblico e privato, in particolare della L.R. n. 19/2022.

**b) MODALITA' DEL TRATTAMENTO**

Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni quali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati.

Il Titolare conserverà i dati personali per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e digitale.

**c) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori designati dal Titolare secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

**d) DESTINATARI DEI DATI**

Il Titolare comunica, a richiesta, i dati ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per legge per l'espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

Senza necessità del consenso la predetta Direzione centrale ha diritto di ricevere i dati da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia.

I dati personali possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell'amministrazione trasparente disciplinate dalla legge. I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.

**e) CONFERIMENTO DATI**

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l'erogazione di contributi. L'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti da leggi e regolamenti comporta l'impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore dall'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia e dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

**f) TRASFERIMENTO DATI**

Non è previsto il trasferimento dei dati all'estero ad eccezione dei casi di trasferimento dell'interessato all'estero (eventuali verifiche con enti pubblici competenti).

**g) MISURE DI SICUREZZA**

I dati personali e particolari sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per ragioni di lavoro. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è l'INSIEL S.p.A. con sede in Via San Francesco 43 a Trieste. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

**h) DIRITTI DELL'INTERESSATO**

L'interessato ha i diritti previsti dall'artt. 15-21 del GDPR; in particolare, ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e particolari e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento.

L'interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di

opposizione, diritto di reclamo all'Autorità Garante Privacy), con le modalità consentite dalla legge, contattando il Responsabile della Protezione dei dati.

**i) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI**

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste, e-mail: [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it), PEC: [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)

**j) MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI**

In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i suoi diritti inviando:

- una e-mail all'indirizzo [privacy@regione.fvg.it](mailto:privacy@regione.fvg.it)
- una PEC all'indirizzo [privacy@certregione.fvg.it](mailto:privacy@certregione.fvg.it)